

STATUTO DELLA
"AGRUPACIÒN EUROPEA DE COOPERACIÒN TERRITORIAL
CIUDADES DE LA CERAMICA, AECT LIMITADA"
(AEuCC, AECT limitada)

"GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
CITTÀ DELLA CERAMICA, GECT A RESPONSABILITÀ LIMITATA"
(AEuCC, GECT limitata)

Capitolo I
Costituzione, competenza e sede della AEUCC

Articolo 1: Motivazione

Con il presente Statuto e la relativa Convenzione di costituzione, le Associazioni delle Città della Ceramica di Spagna, Francia, Italia e Romania, che agiscono nell'ambito dei poteri ad essi assegnati dalle proprie rispettive legislazioni, si impegnano a svolgere strategie e azioni di cooperazione territoriale, nel settore ceramico, in tutti i suoi aspetti, come direzione principale delle proprie attuazioni, con l'obiettivo di pianificare, coordinare, sviluppare, promuovere e organizzare le proprie azioni a favore della città e dei territori nazionali che fanno parte delle proprie associazioni e con lo scopo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale prevista dal Titolo XVIII del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, in conformità con il Decreto Reale spagnolo 37/2008 del 18 gennaio, nel quale sono state adottate le misure necessarie per l'efficace attuazione del Regolamento 1082/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 5 luglio 2006, relativo al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) e secondo il protocollo firmato dai rappresentanti delle quattro associazioni nazionali delle città della ceramica citate, il 12 Dicembre 2009 a Talavera de la Reina (Toledo), chiamato "Dichiarazione di Talavera".

Articolo 2: Costituzione della AEUCC

Per dare attuazione alla cooperazione menzionata nell'art.1, le parti concordano di costituire tra loro un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, nel quadro giuridico istituito dal Regolamento n. 1082 / 2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 5 Luglio 2006, anch'esso citato nel presente documento come Regolamento GECT.

Articolo 3: Nome e sede legale

Il GECT è denominato "Agrupaciòn Europea de Cooperaciòn Territorial Ciudades de la Ceramica, AECT limitada" abbreviato in sigla "AEuCC, AECT limitada" (*n.d.t.: traduzione italiana: "Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Città della Ceramica, GECT a responsabilità limitata" in sigla AEUCC limitata*), citato da ora in poi come AEUCC.

La AEUCC ha sede legale presso il:
Ayuntamiento de Totana (*n.d.t.:Municipio di Totana*)

Plaza de la Constitución, 1
E- 30850 Totana (Murcia), España

Articolo 4: Ambito territoriale di attuazione

La AEUCC svolge principalmente le sue funzioni nell'ambito dei territori nazionali dei suoi membri, ovvero in Spagna, Francia, Italia e Romania. Tali funzioni dovranno sempre rimanere nell'ambito di competenza di ciascun membro ai sensi del Diritto nazionale e nel quadro dei progetti di cooperazione territoriale.

Articolo 5: Scopo, funzioni, durata e scioglimento

5.1. Obiettivo specifico e funzioni: È istituito come un obiettivo specifico della AEUCC la cooperazione territoriale, nella direzione principale del settore ceramico, con il fine di produrre un maggiore sviluppo e coesione economica e sociale. Legato all'obiettivo specifico e per quanto riguarda l'articolo 7.4 del Regolamento GECT, sono definite come funzioni della AEUCC le seguenti:

- a. L'identificazione, promozione ed attuazione di progetti ed azioni congiunte di cooperazione territoriale nel campo della ceramica che risultino di interesse per i propri membri.
- b. La valorizzazione, tutela, conservazione e diffusione del patrimonio culturale, artistico ed etnografico della ceramica europea.
- c. Lo sviluppo turistico e culturale dei propri territori e città, relativo all'asse centrale che per tutti è la ceramica.
- d. Il miglioramento dell'artigianato ceramico in campi come la progettazione di nuovi prodotti, il processo di produzione, nuovi materiali e tecniche di commercializzazione.
- e. La promozione della formazione professionale nei diversi ambiti della ceramica, con il fine di aumentarne la competitività.
- f. L'organizzazione di eventi internazionali quali conferenze, mostre, fiere, biennali e simili per migliorare la diffusione delle conoscenze e le buone pratiche nei campi d'azione propri dei membri firmatari del presente Statuto.
- g. Nell'ambito di progetti di dimensione europea, finanziati o non dall'Unione Europea, l'AEUCC potrà attuare azioni di promozione e diffusione della ceramica in un ambito territoriale uguale o maggiore a quello dell'Unione Europea.
- h. Il miglioramento dei processi di produzione della ceramica per aumentare l'efficienza energetica, ridurre l'inquinamento e migliorare il trattamento dei rifiuti, con il fine di migliorare l'ambiente e la qualità di vita dei cittadini.
- i. La realizzazione di azioni di analisi, ricerca e studio, finalizzate allo sviluppo economico del settore ceramico, in modo particolare nel ramo artigianale e artistico, nonché in integrazione e sinergia con il settore della ceramica industriale, in materia di occupazione, innovazione, nuove tecnologie, pratiche commerciali, internazionalizzazione, clusters, proprietà intellettuali e altre simili.
- j. Promuovere la creazione di nuove associazioni nazionali di città della ceramica con il fine di aumentare l'ambito territoriale proprio della AEUCC.

- k. Rafforzare il sentimento di appartenenza ad un'identità europea propria e distintiva, fondata sui valori culturali e storici comuni e sulla cooperazione tra città di antica tradizione ceramica.

È assolutamente escluso lo scopo di lucro come fine della AEUCC.

5.2. Durata: La AEUCC è costituita per un periodo di 25 anni, durata che sarà tacitamente rinnovata se non viene data esecuzione alla procedura di scioglimento prevista dal presente Statuto.

5.3. Scioglimento: I membri della AEUCC possono decidere all'unanimità sullo scioglimento della stessa, d'accordo con quanto stabilito dal Regolamento GECT all'articolo 12, relativo alle liquidazione, insolvenza, sospensione dei pagamenti e responsabilità ed all'articolo 14, relativo allo scioglimento e dal presente Statuto della AEUCC.

Lo scioglimento della AEUCC dovrà essere oggetto di una motivata deliberazione dell'Assemblea e adottata all'unanimità dai suoi membri. La deliberazione dovrà prevedere l'insieme delle conseguenze dello scioglimento, in particolar modo le condizioni di mantenimento o di continuazione di ogni tipologia di impegni: di bilancio, finanziaria, sociale o rispetto ai terzi.

Senza pregiudicare gli obblighi previsti dal Regolamento GECT, lo scioglimento si attua a seguito della deliberazione, secondo le forme e ad opera delle autorità competenti previste dal diritto spagnolo e secondo le disposizioni previste dall'articolo 14 del Regolamento GECT.

In caso di scioglimento, i membri della AEUCC mantengono le proprie responsabilità, secondo le proprie contribuzioni, gli accordi e le obbligazioni risultanti dall'attività della AEUCC.

5.4. Liquidazione: In caso di scioglimento della AEUCC, i suoi conti vengono liquidati e il patrimonio è diviso tra i suoi membri in proporzione al loro contributo, previsto dall'articolo 23 del presente Statuto, a tutela della garanzia del diritto di terzi.

L'Assemblea della AEUCC definirà le precise condizioni della liquidazione, nel rispetto della legislazione spagnola in materia.

Articolo 6: Membri

La AEUCC è composta dalle seguenti associazioni:

- Associazione Spagnola delle Città della Ceramica (AeCC)
- Associazione Francese delle Città della Ceramica (AfCC)
- Associazione Italiana delle Città della Ceramica (AiCC)
- Associazione Rumena delle Città della Ceramica (ArCC)

Articolo 7: Legislazione applicabile

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del Regolamento GECT, la AEUCC verrà amministrata secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1082/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 5 luglio 2006, dal Real Decreto spagnolo 37/2008 del 18 gennaio

e dalla Convenzione e dallo Statuto di questo GECT. Le rimanenti materie e ogni altra questione, sono disciplinate dalle leggi dello Stato spagnolo.

In accordo con quanto disposto nell'art.8.e del Regolamento GECT, la legislazione applicabile per l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e del presente Statuto è la spagnola.

In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione e del presente Statuto, le parti interessate si impegnano ad avviare opportuni negoziati e, in particolare, a ricorrere alla mediazione di una parte della AEUCC, non coinvolta nella lite, o di una terza parte neutrale, adatta a perseguire un accordo amichevole. Se nessuna soluzione negoziata viene raggiunta, le parti convengono che interverrà la giurisdizione spagnola, la quale è competente.

Articolo 8: Reciproco riconoscimento e controllo finanziario

I membri dell'AEUCC si riconoscono parimenti nei termini stabiliti dal Regolamento GECT, nelle ulteriori norme europee di applicazione, nella presente Convenzione di costituzione e nello Statuto conseguente che lo completa, nelle facoltà, diritti ed obbligazioni da tutti essi derivanti.

Le modalità del controllo finanziario sono quelle previste dalla legislazione spagnola, oltre quelle che disciplinano programmi ed organismi dai quali eventualmente si proceda sulla base di fondi da essi derivanti.

Le modalità relative al controllo finanziario sono definiti all'art. 27 dello Statuto.

Articolo 9: Modifica dello Statuto

9.1. L'avvio del processo di modifica del presente Statuto è di competenza del Comitato Esecutivo.

9.2. Qualsiasi modifica del presente Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea all'unanimità, con la presenza di almeno la metà dei rappresentanti di ognuno dei membri della AEUCC.

9.3. Qualsiasi modifica del presente Statuto deve rispettare le condizioni previste dal Regolamento GECT, in particolare quanto previsto nell'ultimo paragrafo dell'articolo 4 .

9.4. Ogni modifica della Convenzione comporta obbligatoriamente una modifica del presente Statuto, ai sensi dell'art.9 del Regolamento GECT. Di conseguenza e in conformità con l'art.5.1 di tale Regolamento, sarà necessario eseguire una nuova procedura di registrazione e pubblicazione dello Statuto.

Capitolo II Organi e funzionamento

Articolo 10: Organi della AeuCC

Gli organi di governo, rappresentazione e gestione della AEUCC sono:

- l'Assemblea
- il Presidente e tre Vice-Presidenti
- il Comitato Esecutivo
- il Direttore
- la Conferenza dei Comuni

Gli incarichi all'interno degli organi della AEuCC non saranno retribuiti, tranne il Direttore, la cui retribuzione è determinata dal Comitato Esecutivo.

Articolo 11: L'Assemblea

L'Assemblea della AEuCC è composta da cinque rappresentanti per ognuno dei membri.

I cinque rappresentanti sono nominati liberamente da ciascuna delle associazioni nazionali membri di AEuCC secondo propri criteri.

Articolo 12: Competenze dell'Assemblea

12.1. L'Assemblea è l'organo principale della AEuCC e stabilisce le linee guida di politica generale

12.2. Sono di competenza dell'Assemblea le seguenti funzioni e responsabilità:

- a) Discutere la strategia comune di sviluppo e definire gli orientamenti generali relativi alle azioni dell'AEuCC.
- b) Esaminare e approvare la relazione generale sullo svolgimento delle attività svolte dalla AEuCC nell'esercizio precedente, su proposta del Comitato Esecutivo.
- c) Esaminare e approvare il bilancio di previsione, su proposta del Comitato Esecutivo
- d) Esaminare e approvare il bilancio annuale, su proposta del Comitato Esecutivo.
- e) Discutere e concordare la modifica della Convenzione e del presente Statuto, in caso di adesione o revoca di un membro.
- f) Nominare il Presidente e tre Vice-Presidenti, come previsto dall'art.14 del presente Statuto.
- g) Eleggere il Comitato Esecutivo, su proposta di ciascuno dei membri della AEuCC.
- h) Scegliere e nominare il Direttore con maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea.
- i) Concordare l'ammontare della quota di contribuzione dei membri.
- j) Indicare condizioni e forme di ammissione di nuovi membri.
- k) Approvare e modificare il regolamento interno, su proposta del Comitato Esecutivo.
- l) Esercitare tutte le competenze rimanenti che derivino in forma diretta da una disposizione normativa europea, dello stato o di autonomia locale e che non siano attribuite espressamente a un altro organo della AEuCC, come pure quelle delegate o assegnate alla AEuCC da un organo della Pubblica Amministrazione, senza che sia

stato precisato l'organo responsabile per la sua esecuzione e sempre nei termini previsti dall'atto giuridico che le attribuisce i poteri.

m) Disporre l'esclusione di un membro della AEUCC, in conformità con le disposizioni dell'art.32 del presente Statuto.

n) Deliberare e disporre all'unanimità lo scioglimento della AEUCC, come pure la nomina dei liquidatori, nel rispetto delle disposizioni dell'art.12 del Regolamento GECT, relative alla liquidazione e alla responsabilità dei membri della AEUCC.

12.3. L'Assemblea è competente a pieno diritto per tutte le questioni che non sono state affidate ad altri organi della AEUCC.

12.4. In tutte le riunioni dell'Assemblea, il Direttore espone le attività svolte dalla ultima sessione.

Articolo 13: Funzionamento dell'Assemblea

13.1. L'Assemblea della AEUCC si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte in un anno, una nel primo semestre e un'altra nel secondo. Si può riunire in forma straordinaria ogniqualvolta sia necessario, su convocazione del Presidente della AEUCC.

13.2. L'Assemblea si può anche riunire in forma straordinaria su richiesta del 30 % dei suoi membri, mediante convocazione del Presidente. La sessione si deve tenere entro due mesi dalla data della richiesta.

13.3. La convocazione dell'Assemblea viene inviata dalla Presidenza con almeno trenta giorni di calendario di preavviso, accompagnate da un ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di riunione urgente, il termine minimo è di dieci giorni di calendario.

13.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal primo Vice-Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano.

13.5. L'Assemblea è valida quando viene raggiunta la maggioranza assoluta dei rappresentanti dei suoi membri e contestualmente i presenti rappresentino la maggioranza assoluta delle associazioni membri.

13.6. Se, dopo una prima convocazione, effettuata secondo le disposizioni di cui al paragrafo 13.5, questo quorum non è raggiunto, l'Assemblea sarà validamente costituita in seconda convocazione trascorse tre ore senza alcuna condizione di quorum, a condizione che sia rappresentata la maggioranza assoluta delle associazioni nazionali membri della AEUCC.

13.7. Nel caso un rappresentante non possa partecipare all'Assemblea, è prevista la delega di voto, espressa per iscritto, ad altro rappresentante di sua fiducia. Ogni rappresentante può essere portatore al massimo di due deleghe di voto.

13.8. Le decisioni ordinarie sono assunte con la maggioranza semplice dei voti validi in ogni assemblea. Sono considerati decisioni ordinarie quelle che non comportano una modifica della Convenzione o del presente Statuto della AEUCC.

13.9. In ogni assemblea sarà redatto un verbale, che verrà inoltrato ai membri entro un

periodo massimo di trenta giorni.

13.10. Possono partecipare come ospiti all'Assemblea persone o rappresentanti di istituzioni che ogni membro dell'Assemblea considera utile invitare. Essi partecipano ai dibattiti, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 14: Il Presidente e i Vice-Presidenti

14.1. Il Presidente è responsabile della supervisione, della preparazione e dell'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo. È possibile, sotto la propria responsabilità e vigilanza, delegare parte delle sue funzioni ai Vice-Presidenti.

14.2 Il Presidente convoca l'Assemblea e ne stabilisce l'ordine del giorno.

14.3. Il Presidente presiede le sedute dell'Assemblea.

14.4. Il Presidente e i tre Vice-Presidenti sono eletti dall'Assemblea della AEUCC. Ognuno di tali quattro cariche sarà assegnata ad un rappresentante di ciascuna associazione nazionale, non potendo uno stesso membro della AEUCC occupare più di una delle cariche citate.

14.5. Il Presidente e i Vice-Presidenti sono eletti per un mandato di due anni.

14.6. Uno dei tre Vice-Presidenti sarà nominato primo Vice-Presidente, un altro segretario e un altro tesoriere. Questi incarichi saranno affidati dall'Assemblea su proposta del Presidente.

14.7. Il Vice Presidente che esercita le funzioni di tesoriere è responsabile incaricato dei pagamenti e sovrintendente le entrate.

Articolo 15: Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è l'organo incaricato del monitoraggio dei progetti della AEUCC e supporta le decisioni del Presidente e del Direttore.

Il Comitato Esecutivo è costituito da un rappresentante di ciascun membro, che saranno il Presidente e i tre Vice-Presidenti. Nel caso non possano partecipare ad una sessione convocata, è possibile nominare un supplente, la cui nomina sarà valida solo per quell'occasione.

Articolo 16: Competenze del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo ha le seguenti funzioni principali:

- a) Determinazione delle azioni che devono essere eseguite nell'attuazione della AEUCC.
- b) Promuovere programmi, progetti e azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i membri della AEUCC.
- c) Monitorare l'attuazione dei programmi che esegue la AEUCC.
- d) Stabilire il programma di lavoro dei servizi operativi.

- e) Determinare gli incarichi amministrativi e tecnici necessari per il funzionamento dei servizi operativi e i relativi profili.
- f) Determinare la composizione e il funzionamento dei gruppi di lavoro che si possono creare e la definizione delle relative funzioni e obiettivi.
- g) Determinare le condizioni dei contratti di lavoro, le retribuzioni e le protezioni sociali dei lavoratori.
- h) Costituzione di eventuali organi consultivi necessari per l'attuazione degli obiettivi della AEUCC.
- i) Prendere atto della proposta di bilancio preventivo annuale, bilancio consuntivo e relazione sulle attività della AEUCC preparati dal Direttore ed effettuare le modifiche che ritengano opportune, prima della presentazione all'Assemblea per l'approvazione.
- j) Proporre all'Assemblea la modifica della Convenzione e del presente Statuto.

Articolo 17: Funzionamento del Comitato Esecutivo

Il preciso funzionamento del Comitato Esecutivo sarà definito in dettaglio attraverso un regolamento di funzionamento interno, rispettando le seguenti disposizioni:

- a) le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide solo quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti e quando i presenti rappresentano la maggioranza assoluta delle associazioni nazionali membri.
- b) le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti.
- c) per ogni riunione verrà redatto un verbale che verrà inviato ai membri nel termin massimo di un mese.

Articolo 18: Il Direttore

Il Direttore è nominato dall'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo, con una durata di due anni, rinnovabile.

Il Direttore dirige l'attività della AEUCC nel quadro degli orientamenti e delle decisioni assunte dall'Assemblea e dal Comitato Esecutivo.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Direttore:

- a) Partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
- b) Dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.
- c) Predispose il bilancio preventivo, la relazione annuale delle attività ed il bilancio consuntivo.
- d) Predispose le documentazioni e le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.
- e) Rappresenta la AEUCC e agisce in nome e per conto di questa.
- f) Firma i contratti senza limitazioni di natura ed importo.
- g) Garantisce il funzionamento generale della AEUCC.
- h) Esercita le funzioni gerarchiche nei confronti del personale.
- i) Predispose e gestisce i progetti per l'attuazione della AEUCC.

- j) Gestisce le richieste di finanziamenti a cui può candidarsi la AEUCC e la rendicontazione, nel caso sia risultata beneficiaria, degli stessi.
- k) Esegue tutti i compiti che gli siano affidati dal Presidente.

Articolo 19: Conferenza dei Comuni

La Conferenza dei Comuni riunisce l'assemblea dei Sindaci o dei rappresentanti dei Comuni membri delle associazioni nazionali che costituiscono l'AEUCC.

Questa Conferenza ha l'obiettivo di informare i Sindaci o i rappresentanti comunali sull'operato ed i progetti della AEUCC e scambiarsi reciprocamente opinioni e suggerimenti.

Si riunisce, su invito del Presidente, una volta all'anno, preferibilmente in concomitanza con una riunione dell'Assemblea.

Articolo 20: Città osservatrici

Al fine di raggiungere l'obiettivo di aumentare il numero dei membri della AEUCC, sono considerate come città osservatrici quelle città legate alla ceramica che desiderano venga costituita nella propria nazione, una nuova associazione nazionale delle città della ceramica, la quale potrà, eventualmente, entrare a far parte della AEUCC.

Queste città non godono di diritti all'interno della AEUCC, ma possono partecipare con diritto di intervento, ma senza diritto di voto, alla Conferenza dei Comuni ed alle Assemblee.

Le città osservatrici possono partecipare ai progetti della AEUCC.

Articolo 21: Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro sono quelle ufficiali degli Stati a cui appartengono i membri, potendo utilizzare inoltre anche l'inglese.

Capitolo III Risorse finanziarie, bilancio e contabilità

Articolo 22: Il regime contabile

Il regime contabile della AEUCC è quello previsto per gli enti senza scopo di lucro dalla legislazione spagnola, secondo quanto stabilito dal Real Decreto 776/1998 del 30 aprile, attraverso il quale vengono stabilite le norme di adeguamento del Piano Generale di Contabilità agli enti senza scopo di lucro.

Articolo 23: Risorse economiche

Le risorse economiche della AEUCC provengono da:

- a) Il contributo annuo dei soci.
- b) Finanziamenti da fondi europei.
- c) Sussidi e sovvenzioni di cui risulti beneficiaria.

- d) Donazioni, eredità, lasciti o altri contributi a titolo gratuito, a patto che non risultino condizionanti l'oggetto e le finalità della AEUCC.
- e) Eventuali altre entrate che risultino legittime e compatibili con il presente Statuto.

Articolo 24: Contribuzione economica dei membri

L'Assemblea fissa l'entità del contributo economico annuo, che è distribuito in modo eguale tra i membri.

Articolo 25: Pagamento dei contributi

I membri della AEUCC iscriveranno nel bilancio preventivo l'importo necessario per il pagamento dei contributi che sono loro notificati dopo l'adozione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea.

I contributi dei membri costituiscono per ciascuno una spesa obbligatoria.

Articolo 26: Liquidazione dei conti e bilancio

L'Assemblea della AEUCC vota il bilancio preventivo su proposta del Comitato Esecutivo. Il bilancio preventivo deve includere una relazione correlata e precisa degli importi che si prevede vengano liquidati durante l'esercizio in questione, come pure i crediti che la AEUCC ha a propria disposizione per il raggiungimento dei suoi obiettivi, fini ed attività. Ogni anno viene presentato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, che è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo.

Articolo 27: Controllo economico e finanziario

27.1. Il controllo della gestione dei fondi pubblici e privati, utilizzati dalla AEUCC, sarà regolato in precisa conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del Regolamento GECT e all'articolo 10 del Real Decreto 37/2008 dello Stato spagnolo.

27.2. Per questi scopi, il Comune di Totana, sede della AEUCC, si assume, attraverso il suo intervento comunale e, successivamente, la Corte dei Conti spagnola, la responsabilità primaria del controllo della gestione.

27.3. Gli organi di controllo finanziario e di gestione degli altri membri della AEUCC possono, di propria iniziativa e in qualsiasi momento, effettuare il controllo della gestione della AEUCC, in piena conformità con l'intervento del Comune di Totana.

27.4. Nel caso di controllo di azioni cofinanziate dall'Unione Europea, si applicherà la legislazione europea pertinente relativa al controllo dei fondi dell'Unione, ed in particolare le disposizioni dell'articolo 6.4 del Regolamento GECT, così come l'articolo 10 del Real Decreto 37/2008 dello Stato spagnolo.

Articolo 28: Contrattazione

In materia di contrattazione si applicherà quanto stabilito dalla disposizione addizionale

ventisettesima del Real Decreto 3/2011, del 14 novembre, con il quale si approva il Testo Coordinato della Legge sui Contratti del Settore Pubblico che dispone che “I Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale regolati nel Regolamento (CE) numero 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 Luglio 2006, che abbiano sede legale in Spagna, adegueranno l’indizione e l’aggiudicazione degli appalti, alle norme stabilità con la presente Legge per le amministrazioni aggiudicatrici”.

Capitolo IV Personale

Articolo 29: Personale

29.1. La AEUCC può disporre di proprio personale. Le modalità di contrattazione e relative ai rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge spagnola.

29.2. Le funzioni della AEUCC possono essere svolte dal personale dei singoli membri o di qualsiasi degli enti locali associati ai membri della AEUCC che la integrino, mediante le formule di assegnazione che verranno concordate per ogni singolo caso. Detto personale in regime di assegnazione dovrà permanere nella situazione giuridica corrispondente, rimanendo garantito il diritto di rientro nell’ente di origine, in conformità con la legislazione applicabile.

29.3. Anche il personale di altre organizzazioni pubbliche e private potrà prestare servizio per la AEUCC, ai sensi di accordi ed alleanze strategiche che tali organismi stabiliscano tra di loro, secondo la legislazione in vigore. Altrettanto, il personale della AEUCC potrà prestare servizio in altri organismi pubblici e privati in virtù di questi stessi accordi.

29.4. Il personale diretto della AEUCC sarà considerato personale di lavoro, con indipendenza nelle modalità contrattuali applicabili e sarà disciplinato dalla legislazione applicabile a tale personale in relazione al luogo nel quale è collocata la sua sede di lavoro.

29.5. Il personale della AEUCC sarà sottoposto periodicamente a valutazioni dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi, secondo i criteri di efficienza ed efficacia.

Capitolo V Adesione e recesso dei membri

Articolo 30: Adesione

La domanda di adesione alla AEUCC di un nuovo membro sarà effettuata secondo le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento GECT.

Per aderire alla AEUCC, il membro richiedente dovrà essere una associazione di città della ceramica formata da un minimo di tre città nella stessa nazione.

La domanda di adesione dovrà essere espressa attraverso il più alto organo collegiale

del membro richiedente, presentata in forma scritta e dovrà contenere esplicito riconoscimento della Convenzione e dello Statuto della AEUCC.

L'adesione di un nuovo membro e la relativa modifica della Convenzione e dello Statuto sarà sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 31: Recesso di un membro

Qualsiasi membro dell'AEUCC può recedere alla conclusione di un esercizio di bilancio, a condizione che ne abbia dato comunicazione in forma scritta almeno sei mesi prima della fine di tale esercizio.

La decisione di recesso deve essere notificata alla Assemblea, che modifica la Convenzione e lo Statuto e la notifica agli altri membri. La modifica della Convenzione e dello Statuto sarà attuata in conformità alle disposizioni del Regolamento GECT.

Il membro recedente partecipa al pagamento dei debiti proporzionalmente agli impegni finanziari precedentemente assunti, come previsto nel bilancio d'esercizio.

Articolo 32: Esclusione di un membro

Ognuno dei membri può essere escluso dalla AEUCC in caso di comportamento negligente, violazione degli obblighi o per qualunque causa che comporti grave pregiudizio per la AEUCC. Tra le cause di esclusione è da considerarsi il mancato pagamento dei contributi annuali applicabili al membro interessato.

La decisione di esclusione è di competenza dell'Assemblea, la quale deve approvarla con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il membro escluso deve rispondere di tutti gli obblighi che gli competono nella sua qualità di membro effettivo della AEUCC fino alla data della sua esclusione, compreso il pagamento delle quote in sospeso.

Capitolo VI

Responsabilità contro terzi e legge applicabile

Articolo 33: Responsabilità e legge applicabile

33.1. La AEUCC è responsabile per i debiti, indipendentemente dalla loro natura.

33.2. La AEUCC è la unica responsabile delle obbligazioni assunte a suo nome e nelle attività dai suoi organi.

33.3. Nella misura in cui le risorse AEUCC risultino insufficienti per pagare le obbligazioni e far fronte ai propri debiti di qualsiasi tipo, i membri della stessa interverranno con contributi egualmente ripartiti fra loro.

33.4. La responsabilità della AEUCC e dei suoi membri nei confronti di terzi è basata sul Diritto spagnolo, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento GECT, avendo sede l'organismo in Spagna. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, del presente articolo, nel caso che almeno uno dei membri della AEUCC risulti, in conformità con la propria legislazione nazionale, a responsabilità limitata, anche gli altri membri

limiteranno la propria responsabilità ai beni presenti e futuri della stessa.

33.5. I membri che hanno cessato di far parte della AEUCC si impegnano a soddisfare le obbligazioni che sono derivate dalle attività della stessa durante tutto il periodo nel corso del quale ne sono stati membri.

33,6. La AEUCC sarà responsabile degli atti dei suoi organi di governo nei confronti di terzi, anche nei casi in cui tali atti non rientrano nelle sue attribuzioni.